

ORIGINALE

304

CONTRIBUTO UNIFICATO
ASSOLTO



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione civile

TRIBUNALE CAGLIARI
Sentenza Civile
2560/07
1432/05
18672
3030

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

Composto dai Magistrati

Dott. Massimo Costantino Poddighe

Presidente relatore

Dott. Vincenzo Amato

Giudice

Dott. Ignazio Tamponi

Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA oggetto: *successione*

Nella causa iscritta al numero R/1432 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2005,

Promossa da

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. **[REDACTED]**, che, unitamente agli avv. ti **[REDACTED]** e **[REDACTED]** del Foro di **[REDACTED]**, lo rappresenta per effetto di procura speciale a margine dell'atto di citazione e lo difende,

Attore

Contro

Società **Banco di Sardegna S.p.a.**, con sede in Cagliari, qui elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta per effetto di procura generale alle liti, in atti, e la difende,

Conclusioni delle parti

Nell'interesse dell'attore:

“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

In via principale:

IL CASO .it

I. -Dichiarare nullo l'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari “Città Buenos Aires”, sottoscritto dal ██████████ in data 17/01/2001, per violazione delle norme imperative stabilite dagli artt. 21, comma 1, lett. a), b), e), e 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (T.U.F.), e dagli artt. 26, 28, 29, 30, 32, comma 5, del Regolamento Consob n. 11522/1998, di attuazione del T.U.F.;

II. -Per l'effetto, condannare il Banco di Sardegna S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, al rimborso della somma di euro 70.000,00 (settantamila/00), oltre spese, interessi e rivalutazione, in favore dell'attore, nonché al risarcimento degli ulteriori danni da quest'ultimo conseguentemente patiti e patienti, nella misura che sarà accertata in corso di causa;

III. -Col favore delle spese e competenze del giudizio;

In via Subordinata:

IV. -Annullare l'ordine di acquisto dei titoli obbligazionari “Città Buenos Aires” in data 17/01/2001, siccome erroneamente sottoscritto dal ██████████ a cagione della carenza di adeguata informazione in ordine alla tipologia ed alla natura dei titoli oggetto dell'ordine di acquisto ed al rischio ad essi connesso;

V. -Per l'effetto, condannare il Banco di Sardegna S.p.a., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, al rimborso della somma di euro 70.000,00

(settantamila/00), oltre spese, interessi e rivalutazione, in favore dell'attore, nonché al risarcimento degli ulteriori danni da quest'ultimo conseguentemente patiti e patienti, nella misura che sarà accertata in corso di causa;

VI. -Col favore delle spese e delle competenze del giudizio”.

Nell'interesse della convenuta:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, eccezione ed istanza, rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, sia in via principale che subordinata, conseguentemente mandano assolta l'odierna convenuta da ogni avversa pretesa.

Con integrale rifusione delle spese di lite”.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione a rispondere notificato l'11 febbraio 2005 ~~Città Buenos Aires~~ ~~_____~~ ha proposto nei confronti della società Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, domanda tendente ad ottenere, in via principale, declaratoria di nullità, per violazione delle norme imperative contenute negli artt. 21, comma 1, lett. a), b), e), e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, nonché negli artt. 26, 28, 29, 30 e 32, comma 5, della deliberazione CONSOB 1 luglio 1998, n° 11522, e, in subordine, pronuncia di annullamento per errore, con adozione, in entrambi i casi, delle statuizioni consequenziali in punto di restituzioni e risarcimento dei danni, dell'atto in data 17 gennaio 2001, col quale egli aveva ordinato alla società Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, di acquistare dei titoli obbligazionari “Città Buenos Aires” per il controvalore di euro 70.000,00.

La convenuta ha resistito.

La causa, istruita con produzioni documentali e prova per testimoni, all'udienza del 21 giugno 2007 è stata riservata per la decisione sulla base delle conclusioni trascritte in epigrafe.

Ad avviso del Collegio la violazione delle norme richiamate dal Demurtas non sussiste.

Infatti, come risulta dai documenti prodotti dal Banco di Sardegna, i funzionari dell'istituto avevano, anteriormente all'emissione dell'ordine, acquisito le seguenti informazioni:

IL CASO.it

- Che il ████████ era nato nel 1927 (v. doc. 1);
- Che disponeva di circa trecento milioni di lire (v. doc. 9);
- Che era un commerciante ambulante (v. doc. 2), non in grado, quindi, di produrre in tempi brevi redditi elevati o di assumere rilevanti esposizioni debitorie;
- Che, in precedenza, aveva effettuato investimenti a basso rischio in obbligazioni emesse dal medesimo Banco ed in BPT (v. doc. 3);
- Che, infine, il suo intendimento era di effettuare degli investimenti diversificati, finalizzati, in parte, al conseguimento di una redditività pura col minimo rischio ed, in parte, di una redditività e rivalutabilità con il rischio dell'andamento dei corsi (v. doc. 9).

Gli obblighi di cui agli artt. 21, lett. a), del d.lgs. n° 58 del 1998, cit., e 28, lett. a), della deliberazione CONSOB n° 11522, cit., sono stati dunque, nella sostanza, osservati.

È pacifico in causa che il Banco abbia inoltre consegnato al ████████ il Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, di cui alla lett. b) dell'art. 21, cit..

Ancora, con le testimonianze dei funzionari del Banco ~~Di Paolo Pini~~ e ~~Mario Pini~~, conformi tra loro e non smentite da risultanze di segno contrario, deve ritenersi provato che il ~~Di Paolo Pini~~ fosse stato ampiamente informato riguardo alla rischiosità, anche per il capitale, dell'investimento in obbligazioni emesse dallo Stato Argentino, "paese emergente, che poteva non essere in grado di restituire le somme".

Né è decisivo in senso contrario il rilievo secondo cui i due nominati avrebbero avuto interesse a sostenere la posizione dell'istituto di credito, stante la possibilità di essere, in caso contrario, chiamati in garanzia da quest'ultimo in separato processo.

Invero, una volta che si ammetta che i funzionari di banca non sono, nei processi promossi da un cliente contro la banca stessa, incapaci a testimoniare sulle operazioni da loro compiute (Cass. 4 marzo 1993, n° 2641), deve escludersi che la loro inattendibilità, nel caso in cui abbiano reso dichiarazioni favorevoli alla convenuta, possa essere desunta soltanto dal rapporto che ad essa li lega e dall'attività compiuta nell'ambito del rapporto medesimo, astrattamente considerati, essendo, invece, necessaria la ricorrenza di altri, più qualificanti e concreti elementi, intrinseci (quali l'illogicità o l'inverosimiglianza del racconto) od estrinseci (come la contraddittorietà con altre risultanze processuali o l'esistenza di specifici moventi a testimoniare il falso), che, nella specie, non sono stati neppure allegati e che, comunque, non emergono dalle evidenze disponibili.

Infine, deve ritenersi che correttamente il Banco di Sardegna abbia segnalato l'inadeguatezza per dimensione dell'investimento.

Infatti, vista la condizione del ~~Di Paolo Pini~~, ormai quasi ottuagenario, con una situazione economica sostanzialmente stabile ed un capitale liquido di una

certa rilevanza, e considerata la sua dichiarata propensione ad effettuare pure investimenti caratterizzati dal rischio dell'andamento dei corsi, l'acquisto di una *piccola* quantità di obbligazioni argentine poteva ragionevolmente anche ritenersi adeguato al suo profilo: in tal caso, infatti, l'eventuale perdita non avrebbe creato particolari problemi all'investitore, il quale, conviene ancora sottolinearlo, aveva espressamente manifestato la volontà di effettuare investimenti ad elevata redditività (e, quindi rischio).

IL CASO .it

Correttamente, pertanto, si ritiene, i funzionari del Banco, preso atto degli scopi perseguiti dal ██████████, si limitarono a rappresentargli l'inadeguatezza dell'investimento sotto il profilo dimensionale, eseguendo, poi, l'operazione dopo la conferma scritta dell'ordine da parte del cliente.

Nella specie, dunque, non appare ravvisabile neppure la violazione dell'art. 29 della più volte citata deliberazione CONSOB n° 11522.

La ritenuta osservanza, da parte della banca convenuta, delle norme regolanti il servizio d'investimento del quali trattasi rende superfluo l'esame delle note problematiche, cennate negli scritti difensivi e riportate nel corso della discussione, attinenti alla natura delle norme stesse ed alle conseguenze della loro violazione.

Per tali motivi la domanda tendente ad ottenere la declaratoria della nullità dell'ordine non può essere accolta.

Del pari infondata è la domanda di annullamento dell'ordine stesso, in quanto, come si è già sopra evidenziato, il ██████████ era stato chiaramente informato del fatto che lo Stato Argentino avrebbe potuto anche non essere in grado di restituire il capitale investito.

Non si vede, pertanto, come possa configurarsi, in capo all'attore, un errore rilevante ai sensi dell'art. 1428 del cod. civ..

Per tali motivi anche la domanda subordinata di annullamento deve essere rigettata.

Le spese, liquidate come in dispositivo, conseguono alla soccombenza.

P.q.m.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande proposte da ~~Giuseppe Donatus~~ nei confronti della società Banco di Sardegna S.p.a., con sede in Cagliari, e lo condanna a rimborsarle le spese anticipate per la rappresentanza in giudizio e la difesa, che liquida in complessivi euro 13.409,46, di cui euro 3.828,00 per diritti ed euro 9.404,50 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA;



Cagliari, 4 settembre 2007.

IL CASO.it

Il Presidente estensore

(M.C. Poddighe)

Il Cancelliere - Cl
(Anna Lisa Meloni)

Depositato in Cancelleria

il, 28 SET 2007

Il Cancelliere - Cl
(Anna Lisa Meloni)